

Nulla osta per la costruzione di una linea elettrica interrata

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 9 maggio 2025, n. 655 - Palliggiano, pres. ed est. - Franchini s.a.r.l. (avv.ti Notarnicola, Tangari, Ninivaggi) c. Comune di Altamura ed a. (n.c.) ed a.

Ambiente - Diniego di nulla osta in relazione all'intervento di costruzione di una linea elettrica interrata - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso iscritto al R.G. n. 1400 del 2024, Franchini s.a. r.l. ha impugnato, per l'annullamento, previa richiesta di sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale n. 247 del 5 settembre 2024 con la quale il Parco Nazionale dell'Alta Murgia aveva espresso il proprio diniego per il rilascio del nulla osta - richiesto dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 13 L. n. 394/1991, per conto della società E-distribuzione s.p.a. - per effettuare il seguente intervento: "costruzione di una linea elettrica interrata in cavo M.T. a 20 kW e in cavo B.T. da posare nei comuni di Ruvo di Puglia ed Altamura, e di n. 2 cabine elettriche del tipo box prefabbricate di cui una di sezionamento e una di trasformazione M.T./B.T. da installare, il tutto per la connessione alla rete di bassa tensione di e-distribuzione di un impianto di produzione da fonte biogas di potenza nominale 100,00 kW sito in contrada Franchini".

La ricorrente ha inoltre impugnato la nota prot. n. 4336 del 7 agosto 2024 con la quale il Parco aveva comunicato il preavviso - ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990 - di diniego del richiesto nulla osta.

La società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1, 3 e 10-bis della L. n. 241/1990. Violazione del principio del contraddittorio. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza d'istruttoria.

Non vi è una chiara precisazione delle ragioni ostative nonostante le controdeduzioni prodotte dalla ricorrente.

2) Violazione ed erronea applicazione della L. n. 394/1991. Violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 8 e 16 delle N.T.A. del Piano per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea presupposizione, contraddittorietà, travisamento di atti e fatti.

Il provvedimento impugnato si fonda, in primo luogo, sull'erroneo rilievo per cui la cessione dell'energia elettrica a E-distribuzione s.p.a. nonché la realizzazione dell'impianto a biogas della potenza di 100 kW, che la società ricorrente vorrebbe realizzare sarebbero in contrasto con le strategie adottate dall'Ente Parco, trasfuse in particolare nell'art. 8 delle NTA del Piano.

Ad avviso della ricorrente, in primo luogo, l'asserito contrasto degli interventi proposti con le strategie dell'Ente Parco è addotto in termini del tutto generici.

In secondo luogo, lo stesso sarebbe contraddittorio rispetto ad altri atti assunti dall'Ente Parco.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011; dell'Allegato A al d.lgs. n. 387/2003; del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento di atti e fatti, difetto di istruttoria.

Sarebbe erronea l'affermazione dell'Ente Parco per la quale la realizzazione dell'impianto in questione richiede necessariamente l'autorizzazione unica regionale (AIA)

Al contrario, l'impianto di produzione di energia elettrica a biogas che la ricorrente intende realizzare - non oggetto del procedimento confluito nel provvedimento contestato - è stato regolarmente assentito dal Comune di Altamura all'esito della prescritta procedura abilitativa semplificata, ossia la P.A.S. n. 3/2019 prot. n. 32533 del 10 maggio 2019, cui è seguita P.A.S. in variante n. 1- 2022 del 17 agosto 2022 per la riduzione di potenza dell'impianto medesimo.

4) Violazione della delibera n. 281 del 19 dicembre 2005 e dell'allegato A dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas (AEEG), ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Violazione della deliberazione ARERA ARG/elt/99/08 del 23 luglio 2008 e dell'Allegato A alla stessa. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento di atti e fatti, difetto di istruttoria.

Erra l'Ente Parco nel ritenere che la ricorrente non sarebbe "titolata, secondo la normativa di settore, a richiedere le autorizzazioni per l'impianto di rete per la connessione (...) essendo questa una prerogativa di e-distribuzione, gestore della rete".

L'AEEG, ora ARERA, con delibera n. 281 del 19 dicembre 2005, aveva approvato l'Allegato A alla stessa, denominato "condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad i kW i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi".

Inoltre, le modalità procedurali e le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione a rete degli impianti di produzione di energia rinnovabile sono disciplinate dalla deliberazione ARERA ARG/elt/99/08 del 23 luglio



2008, in particolare dall'Allegato A alla stessa, rubricato: "Testo integrato delle connessioni attive" (T.I.C.A.) che, di fatto, costituisce parte integrante del regolamento negoziale concluso tra i privati proprietari degli impianti di produzione di energia rinnovabile e gli enti gestori del servizio di erogazione della connessione a rete.

5) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 34 del Regolamento del Parco e dell'art. 16 della N.T.A. del Piano per il Parco. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento di atti e fatti, difetto d'istruttoria, sviamento.

Secondo l'Ente Parco, la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili dovrebbe essere finalizzata quasi esclusivamente all'autoconsumo, potendosi destinare altrove soltanto una quota del 30% dell'energia prodotta in eccedenza.

In realtà, il citato art. 34, comma 8, del menzionato Regolamento prevede, da un lato, l'assoggettività a nulla osta dell'Ente la realizzazione di qualsiasi tipo di produzione di energia rinnovabile; dall'altro, ammette espressamente il carattere cumulativo dei vari impianti energetici a condizione che sia rispettata la prescrizione legata all'autoconsumo. In altri termini, la disposizione del Regolamento consente l'installazione di più impianti energetici alimentati da varie fonti rinnovabili, con la precisazione che soltanto in questo caso di cumulo debba essere rispettato il limite percentuale dell'autoconsumo. Questa condizione, tuttavia, non ricorre nel caso di specie dal momento che l'impianto proposto non ha natura cumulativa e, pertanto, stante la sua unicità all'interno dell'azienda agricola, non soggiace al limite predetto. Diversamente opinando, l'Ente Parco finirebbe per limitare in modo significativo le iniziative volte a favorire lo sviluppo e la promozione degli impianti di energia da fonti rinnovabili, in ragione dell'evidente carattere di anti-economicità che assumerebbero queste iniziative nell'ipotesi in cui non si possa liberamente destinare l'energia elettrica prodotta dagli impianti in questione. Inoltre, l'interpretazione della disposizione dianzi richiamata, contrasterebbe altresì con l'art. 16 delle N.T.A. del Piano per il Parco, per il quale quest'ultimo: "persegue l'obiettivo di attivare forme di produzione di energia alternativa e derivata da fonti rinnovabili da sviluppare sulle coperture dei manufatti agricoli non di pregio e di quelli destinati alla fruizione del Parco, all'interno degli stessi o nelle loro immediate vicinanze, senza occupazione di suolo agricolo ovvero coperto da vegetazione spontanea".

Inoltre, in merito all'asserita omessa integrale trasmissione della documentazione richiesta dallo stesso Parco, con la nota prot. n. 4806 del 18 agosto 2023, osserva parte ricorrente l'impossibilità di determinare a priori il quantitativo di energia effettivamente necessario per le esigenze dell'azienda variabili in relazione ai cicli stagionali ovvero a diverse contingenze di natura economica. In secondo luogo, siffatte informazioni non sarebbero rilevanti ai fini del rilascio del nulla osta dell'Ente Parco, posto che l'utilizzo della quantità di energia prodotta dall'impianto, per le ragioni dianzi specificate, rientra nella libera iniziativa del titolare dello stesso.

Il Parco nazionale dell'Alta Murgia si è costituito in giudizio e, con memoria depositata il 21 marzo 2025, ha argomentato per la legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.

Le altre amministrazioni intimare non si sono costituite.

2.- Con ricorso R.G. n. 293 del 2025, la ricorrente Franchini s.a.r.l. ha quindi impugnato, per l'annullamento, previa richiesta di sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale n. 362 del 2 dicembre 2024, comunicata con nota prot. n. 6503 del successivo 3, con la quale il Parco aveva negato il nulla osta – ai sensi dell'art. 13 l. n. 394/1991 – per la richiesta di variante al nulla osta n. 2/2020 per la realizzazione di un impianto a biogas alla Contrada Franchini.

Ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 387/2003, nonché della direttiva 2001/77/CE. Violazione dell'art. 12-bis del d.l. n. 17/2022, convertito in legge con modificazioni dalla l. n. 34/2022 e della tabella 1.A, punto 2 dell'Allegato 1 al D.m. del 23 giugno 2016, nonché dell'art. 3, comma 1, lett. i) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016. Eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà con precedenti pareri e determinazioni, sviamento e ingiustizia manifesta.

2) Violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 27-bis, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà con precedenti determinazioni, manifesta illogicità ed irragionevolezza, sviamento e violazione del divieto di disapplicazione di atti amministrativi consolidati.

3) Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione dell'art. 27-bis, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Violazione dell'art. 10-bis, l. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà con precedenti pareri e determinazioni, ingiustizia manifesta, sviamento e violazione del divieto di disapplicazione di atti amministrativi consolidati.

4) Violazione dell'art. 97 Cost.; delle N.T.A. del Piano per il Parco. Violazione dell'art. 34 del Regolamento del Parco, rubricato "impianti energetici". Violazione dell'art. 10-bis L. n. 241/1990 e s.m.i. Violazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili. Eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà con precedenti pareri e determinazioni, ingiustizia manifesta.

5) Violazione dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà con precedenti pareri e determinazioni, ingiustizia manifesta, sviamento e violazione del divieto di disapplicazione di atti amministrativi consolidati.

3.- Entrambe le cause sono state inserite nel ruolo della camera di consiglio dell'8 aprile 2025, per la discussione delle rispettive istanze cautelari.

Dopo discussione, il Presidente ha dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ritenendo sussistere i presupposti di legge.

4.- In via preliminare si procede alla riunione dei due ricorsi per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, per essere trattati in maniera unitaria e definiti con unica decisione.

Ciò posto, i ricorsi sono fondati e vanno accolti.

Per ragioni logiche precede la trattazione del ricorso R.G. n. 293 del 2025.

5.- Fondate sono la prima e la seconda censura.

5.1.- Il diniego di nulla osta impugnato si fonda sul rilievo per cui la ricorrente avrebbe “modificato la composizione dei prodotti da utilizzare per la produzione del biogas”, poiché “rispetto a quanto assentito con i precedenti nulla osta (prodotti costituiti in prevalenza da ‘biomasse’ vegetali pari al 63%, così chiamate nella relazione input-output del 2013, e pollina secca rinveniente dalla propria attività, pari al 37%), ora invece si propone la realizzazione di un impianto alimentato in prevalenza da liquami suini, per una percentuale pari al 77% e da insilato di tricale e paglia di grano per il restante 37%”. Nello specifico, ad avviso dell'Ente Parco, l'attività di allevamento di suini genererebbe alcune sostanze inquinanti dannose per l'ambiente.

L'assunto prende spunto da alcune tabelle riportate nell'analisi condotta dall'ISPRA “sull'utilizzo di biomasse combustibili e biomasse rifiuto per la produzione di energia”.

Secondo l'Ente Parco, “la variazione della composizione di prodotto da quanto assentito (impianto alimentato in prevalenza da biomasse vegetali) ad uno alimentato in prevalenza da reflui suini per la produzione di biogas, ha un'elevata probabilità di determinare una maggiore emissione in atmosfera di sostanze nocive all'ambiente e ad alla salute”, e ciò in quanto “ad oggi le fasi di gestione dei reflui (ricovero, stoccaggio, trattamento, spandimento), non sono state oggetto di alcuna preventiva valutazione, anche con riguardo all'incidenza ambientale sugli ecosistemi esistenti, sebbene richiesta”.

5.2.- Gli assunti dell'Ente Parco non convincono il Collegio.

L'impianto di biogas in questione è destinato a generare energia elettrica e termica tramite digestione anaerobica di biomasse, prodotte prevalentemente dall'azienda agricola della ricorrente.

La variazione – verso la quale l'Ente Parco oppone le sue perplessità – relativa alle tipologie di prodotti utilizzati per alimentare l'impianto non appare rilevante posto che sia i residui agricoli di origine vegetale sia quelli di origine zootecnica rientrano pur sempre nella categoria delle biomasse secondo la disciplina in materia.

Sul punto, il d.lgs. n. 387/2003 (di attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa all'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), all'art. 2 definisce le biomasse come: “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse”.

Inoltre, l'art. 12-bis del d.l. n. 17/2022, convertito in legge con modificazioni con l. n. 34/2022, precisa che: “al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si intendono compresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (...)”.

Fra i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, la Tabella 1.A dell'Allegato 1 al D.m. del 23 giugno 2016, al punto 2, indica quelli “provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale”, in particolare, “gli effluenti zootecnici (oltre a paglia, pula, stocchi, fieni e trucioli da lettiera, residui di campo delle aziende agricole, sottoprodotti derivati dall'espanto nonché dalla lavorazione dei prodotti forestali, sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco, potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato).

Pertanto, la normativa di riferimento ammette che un impianto di produzione di energia da biomasse possa essere alimentato da residui agricoli di natura sia vegetale sia zootecnica.

Riguardo alla valutazione circa il rischio di inquinamento derivante dall'allevamento suino e, in particolare, dalle deiezioni dei capi da allevare, si osserva che, con determinazione dirigenziale n. 3748 dell'8 ottobre 2024, la Città Metropolitana di Bari aveva già rilasciato in favore della ricorrente il provvedimento autorizzativo unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006, proprio in relazione alla conversione dell'allevamento di bovini in quello di suini fino ad un massimo di 4.950 capi di bestiame.

Nello specifico, il Comitato tecnico per l'A.I.A. della Città Metropolitana di Bari, nella seduta del 27 settembre 2023, aveva espresso parere favorevole in relazione all'intervento che, secondo il progetto iniziale, prevedeva l'allevamento di 8.000 capi di suini, un numero ben superiore rispetto a quello di 4.950 che, in seguito, è stato autorizzato dopo che la stessa ricorrente ne aveva ridotto la consistenza in sede di conferenza di servizi.

Con riferimento agli scarichi idrici, il Comitato A.I.A., nel rilevare che “la contaminazione potenziale della componente idrica può derivare dai seguenti fattori: - acque meteoriche - deiezioni animali - acque nere”, conclude nel senso che, “essendo l'azienda già esistente ed in fase di esercizio, ha già adottato tutti gli accorgimenti necessari per il buon funzionamento con il minor impatto”.

Anche il Comitato V.I.A. della Città Metropolitana, nella seduta del 14 marzo 2023, aveva espresso parere favorevole

all'intervento dal punto di vista ambientale.

Inoltre, nell'ambito del procedimento P.A.U.R., la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, con nota prot. AOO_075/PROT/01/12/2022/0011897 del 1° dicembre 2022, si è pronunciata favorevolmente all'intervento con riferimento alla compatibilità dell'intervento proposto dalla ricorrente con il Piano di Tutela delle Acque (PTA).

Infine, l'ARPA Puglia – l'organismo deputato alla valutazione degli impatti sull'atmosfera – con nota prot. n. 56900 del 16 luglio 2024 ha espresso parere favorevole all'intervento relativo alla conversione dell'attività di allevamento dei bovini in quella di suini.

6.- Fondata è la terza censura, posto che il Parco non precisa per quali ragioni vi sarebbe una maggiore probabilità di inquinamento atmosferico a causa dei reflui suini per l'alimentazione dell'impianto di biogas. Per di più, in questo caso, la valutazione positiva relativa all'impatto ambientale dell'allevamento di suini era stato già effettuato nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis d. lgs. 152/2006, definito con la menzionata determinazione dirigenziale della città Metropolitana di Bari n. 3748 dell'8 ottobre 2024 e per il quale si erano espressi favorevolmente i comitati VIA, AIA, la Sezione risorse idriche della regione Puglia e l'ARPA.

7.- Fondata è la quarta censura.

L'art. 34 del Regolamento del Parco disciplina l'installazione degli impianti energetici.

Il comma 1 fa riferimento ai generatori eolici.

I commi da 2 a 6 fissano le regole per l'installazione di aerogeneratori, pannelli solari, termici e fotovoltaici

Il comma 7 precisa che gli impianti alimentati da biomasse possono essere realizzati a livello aziendale utilizzando i residui agricoli ovvero a servizio consortile facendo confluire esclusivamente residui agricoli prodotti dalle aziende consorziate operanti nel Parco.

Il comma 8 statuisce che: "Tutti gli interventi di cui ai commi precedenti, inclusi quelli di produzione energetica da biogas, sono soggetti al nulla osta dell'Ente."

Importante poi la successiva precisazione secondo cui, gli interventi di cui sopra, "Possono essere cumulativi, purché finalizzati all'autoconsumo con eccedenze non superiori al 30% e comunque ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia, ad esclusione della produzione riveniente unicamente da pannelli solari sulle coperture".

Non residuano pertanto incertezze in ordine alla possibilità di cumulo, nei limiti dianzi indicati, ossia, purché finalizzati all'autoconsumo con eccedenze non superiori al 30%.

Tuttavia, la prescrizione non è pertinente al caso di specie, atteso che la società ricorrente intende realizzare un impianto generatore di energia elettrica esclusivamente a biogas, con la conseguenza che, in base al descritto comma 8, non si applica il predetto limite relativo all'autoconsumo.

D'altronde, lo stesso Ente parco aveva autorizzato il predetto impianto di biogas con il nulla osta n. 2 del 2020 senza opporre alcuna limitazione relativa all'autoconsumo, sebbene il Regolamento del Parco fosse già entrato in vigore.

8.- Fondata è infine la quinta censura.

Con determinazione dirigenziale n. 4132 del 6 novembre 2024, la Città Metropolitana di Bari ha rilasciato la Valutazione d'incidenza ambientale (V.Inc.A.) in relazione alla "variante alla realizzazione di un impianto biogas con riduzione di potenza da 190 KW a 100 KW, con ridistribuzione vasche senza variazione di volume, superficie e altezze". Con quella determina, la Città Metropolitana aveva chiarito, tra l'altro che: "l'intervento, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, non produrrà incidenza diretta sugli habitat e sugli habitat di specie d'interesse comunitario, descritte nel relativo formulario standard "ZSC-ZPS "Murgia Alta" cod. IT9120007" aggiornata al 2023 ed inviata alla commissione Europea; nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, non comprometterà gli equilibri e le connessioni biologiche del Sito Natura 2000, né provocherà ripercussioni negative sul suddetto Sito; nell'esercizio ottimale dell'impianto in termini di buon funzionamento anche ai fini della tutela ambientale, questo può annoverarsi in buone pratiche per l'ambiente ed il clima, favorendo l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e favorendo un'economia di tipo circolare".

8.- Può quindi passarsi all'esame del ricorso R.G. n. 1400 del 2024 che risulta anch'esso fondato, sulla base delle considerazioni appena svolte, al quale vanno aggiunte, sinteticamente, le ulteriori precisazioni.

8.1.- L'impugnata determinazione n. 247 del 5 settembre 2024, nel pronunciarsi per il diniego, fa leva sui seguenti rilievi ostativi:

1) "la cessione dell'energia elettrica a e-distribuzione così come la realizzazione dell'impianto a biogas della potenza di 100 kW, sono in contrasto con le strategie adottate da questo Ente con il Piano per il Parco, approvato dalla Regione Puglia con Delibera della Giunta Regionale n. 314 del 22/3/2016; difatti, giusta art. 8 delle NTA del Piano per il Parco, la Zona C è destinata alla promozione delle attività agricole tradizionali, dell'agricoltura integrata, dell'allevamento zootecnico, delle attività agrosilvopastorali, ed in essa sono consentite le utilizzazioni produttive agricole e zootecniche tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario necessarie alle stesse;"

2) "l'istante non ha ancora acquisito il nulla osta di questo Ente e l'autorizzazione unica regionale preordinati alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte a biogas della potenza nominale 100,00 kW, cui la linea elettrica di che trattasi dovrebbe connettersi";

3) la ricorrente <<non è titolata, secondo la normativa di settore, a richiedere le autorizzazioni per l'impianto di rete per la connessione, ovverosia per la "Costruzione di una linea elettrica interrata in cavo M.T. a 20kV e in cavo B.T. da posare

nei Comuni di Ruvo di Puglia ed Altamura, e di n. 2 cabine elettriche del tipo box prefabbricate di cui una di sezionamento e una di trasformazione M.T./B.T”, essendo questa una prerogativa di e-distribuzione, gestore della rete”>>>.

Gli assunti dell’Ente Parco non appaiono persuasivi.

8.2.- Sul primo rilievo ostativo, la disposizione regolamentare di cui all’art. 8 NTA, citata dall’Ente Parco, non reca alcun divieto per l’installazione dell’impianto che la ricorrente intende realizzare. La disposizione consente, infatti, la “realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario” che siano necessari per l’esercizio delle attività svolte dalle imprese agricole che operano sul territorio del Parco.

Orbene, nell’ambito di questi interventi ben possono rientrare, per l’appunto, quelli relativi all’efficientamento energetico dall’utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, strumentali alle possibilità di migliorare l’utilizzo del fondo.

La ricorrente, com’è ormai noto, intende realizzare un impianto a fonte biogas di origine animale, nell’ambito dell’attività di allevamento animali, con le necessarie e consequenziali opere di connessione dell’impianto stesso alla rete elettrica di e-distribuzione.

D’altronde l’art. 16 – rubricato “Infrastrutture” - delle NTA del Parco, al comma 3 precisa che: “Il Piano persegue l’obiettivo di attivare forme di produzione di energia alternativa e derivata da fonti rinnovabili da sviluppare sulle coperture dei manufatti agricoli non di pregio e di quelli destinati alla fruizione del Parco, all’interno degli stessi o nelle loro immediate vicinanze, senza occupazione di suolo agricolo ovvero coperto da vegetazione spontanea”.

8.3.- Sul secondo rilievo, è sufficiente ricondursi alle considerazioni svolte nell’esame delle censure di cui al ricorso R.G. n. 293 del 2025.

8.4.- Non condivisibile è, infine, il terzo rilievo ostativo, riguardante l’asserita mancanza di titolarità in capo alla ricorrente della facoltà di richiedere le autorizzazioni in nome e per conto del gestore di rete.

È utile, sul punto, ricondursi all’Allegato A della Delibera n. 281/05 dell’ARERA la quale fissa le “Condizioni per l’erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 KV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi”. L’art. 10 – rubricato “Procedura per la connessione” – al comma 4 consente proprio questo tipo di possibilità. La disposizione precisa infatti che. “In seguito all’accettazione di una soluzione tecnica minima generale, il gestore di rete interessato alla connessione consente al soggetto richiedente la connessione, previa istanza di quest’ultimo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli interventi di cui all’articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b. In tale caso, il soggetto richiedente la connessione è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il richiedente la connessione può avvalersi del gestore di rete interessato alla connessione a fronte di una remunerazione fissata dal gestore di rete medesimo sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione: tali condizioni sono rese pubbliche dai gestori di rete.”.

9.- Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’Ente Parco e sono determinate nella misura indicata in dispositivo; sono irripetibili nei confronti delle amministrazioni pubbliche non costituite, in considerazione delle rispettive posizioni dalle stesse assunte nella fase procedimentale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:

- 1) riunisce i ricorsi in epigrafe indicati;
- 2) li accoglie, con conseguente annullamento dei relativi atti impugnati;
- 3) condanna l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, laddove effettivamente versato per entrambi i ricorsi. Irripetibili nei confronti delle altre amministrazioni intimate, non costituite in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

(Omissis)